



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 37/2020/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Giaveno (TO)** formulata con nota pervenuta in data 17 marzo 2020 per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Visto il decreto 25 marzo 2020 n. 2 con cui il Presidente ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione fino al 15 aprile 2020 nel rispetto delle *“nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”* previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Visto l'art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, richiamato dall'art. 85, comma 1, che consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che *“Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”*;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario Dott. Marco Mormando;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Giaveno (TO) formula il seguente parere: *“[l]’immobile ove ha sede la Caserma dei Carabinieri in Giaveno fu edificato da società privata, a seguito di Convenzione urbanistica, in diritto di superficie – per 99 anni – su area comunale. L’edificio è occupato sin dal 2002, inizialmente a seguito di requisizione, e poi, sine titulo, per la mancata stipula di formale atto di locazione. Il canone di locazione, peraltro definito tra le parti anche quale indennità di occupazione extra-contrattuale, concordato nei primi anni tra proprietà privata e Ministero dell’Interno (approvato da Ministero e Avvocatura di Stato), ha subito l’applicazione della riduzione del 15% prevista dalla L. 135/12 art. 3 c. 4 [rectius art. 3, comma 4, del D.L. n. 95 del 2012 convertito con legge n. 135 del 2012]. Il Tribunale di Torino (Sez. Ottava Civile) ha pronunciato Sentenza n. 874/2019 pubblicata il 21.2.2019, nella causa civile (R.G. 7627/2017), promossa dalla proprietà e finalizzata ad ottenere l’immediato rilascio dell’immobile e la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione da parte del Ministero dell’Interno per le annualità non corrisposte 2014/15/16, sentenza con la quale è stata accolta l’istanza di parte attrice.*

L’Amministrazione di Giaveno, reputando indispensabile, per ragioni di sicurezza e tutela dalla comunità locale e quindi a tutela dell’interesse generale, il mantenimento della Caserma dei Carabinieri sul territorio, intende integrare la differenza tra il canone di

locazione dell'immobile concordato all'inizio dell'occupazione tra proprietà privata e Ministero dell'Interno e il canone ridefinito con applicazione della riduzione 15% (art. 3 c. 4 L. 135/12), avvalendosi della previsione dell'art. 3 c. 4 bis Legge 135/2012 [rectius art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012]. Tale trasferimento una tantum consentirebbe la stipula del nuovo contratto di locazione per 6 anni (+ 6) e, comunque, taciterebbe la proprietà anche per futuri rinnovi contrattuali.

Si richiede parere sulla possibilità che l'integrazione avvenga attraverso un contributo una tantum di € 210.000, reperito tramite risorse derivanti da avanzo di amministrazione applicato al Bilancio Esercizio 2020, ritenendo trattarsi di trasferimento di carattere straordinario. La somma prevista risulta essere inferiore a quella che in totale si determinerebbe dal calcolo della riduzione del 15% sul canone base (esclusa rivalutazione) che è pari a circa € 23.750 annui (per 12 annualità – durata contrattuale)".

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Giaveno che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; la stessa, inoltre, risulta inviata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in conformità a quanto dispone la legge.

Sotto il profilo oggettivo si svolgono le seguenti considerazioni.

Si rammenta preliminarmente che le Sezioni riunite, nella deliberazione n. 54 del 2010, hanno delineato l'ambito oggettivo dell'attività di controllo, alla luce della successiva

evoluzione normativa, identificando una nozione "dinamica" di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la gestione del bilancio, ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio.

L'attività consultiva, inoltre, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione (*ex multis* deliberazione n. 131/2016; n. 240/2017; n. 19/2018; n. 93/2018; n. 29/2019), non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Parimenti l'esclusione dell'intervento consultivo della Corte su fattispecie concrete, suscettibili di diventare o di essere già oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, previene qualunque interferenza in concreto con le competenze di altri organi giurisdizionali.

Per il quesito formulato, si rileva che lo stesso riguarda la necessità di adottare uno specifico atto gestionale per il quale viene formulata una richiesta di parere priva del requisito della generalità e come tale presenterebbe elementi di inammissibilità oggettiva. Nell'espone i presupposti di fatto, peraltro, viene fatto cenno ad una sentenza del Tribunale di Torino in ordine alla quale si precisa che, come già rimarcato, l'espressione di un parere reso in sede consultiva non può certo costituire strumento che possa interferire sugli effetti della predetta sentenza o che possa, anche solo potenzialmente, sovrapporsi all'interpretazione delle norme svolta dal Giudice ordinario nell'esercizio della propria giurisdizione.

Sul punto, peraltro, il Collegio precisa che la decisione di provvedere o meno a determinate tipologie di spese compete all'Ente e deve discendere da valutazioni rientranti nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, nel rispetto delle previsioni di legge, nonché dei principi di sana gestione finanziaria e contabile. Rispetto alle norme richiamate nella richiesta in esame, dunque, la definitiva qualificazione, in concreto, dei relativi presupposti applicativi è di spettanza dell'Amministrazione interessata.

Il Collegio, tuttavia, ritiene di poter fornire indicazioni di principio volte a coadiuvare quest'ultima nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, la questione sottesa al parere può essere ricondotta nell'ambito della "*materia di contabilità pubblica*" nell'accezione dinamica di cui alla deliberazione delle sezioni riunite n. 54/2010, da ultimo ripresa dalla deliberazione n. 3/SEZAUT/2014, ove la Corte ha affermato che materie, nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica, possono essere ricondotte in tale ambito, in

una visione dinamica del concetto, che sposti l'ottica della gestione strettamente intesa agli equilibri di bilancio ed alla funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Il quesito in esame consente alla Sezione di esprimere il proprio avviso in linea astratta e limitatamente al richiamo di principi e regole che l'Ente potrà tenere nella dovuta considerazione nell'esercizio della propria discrezionalità, per assumere le determinazioni di competenza, salvaguardando tanto l'autonomia gestionale dell'Ente richiedente quanto la posizione di terzietà ed indipendenza rivestita dalla Corte di conti nell'esercizio della funzione consultiva.

Nei soli limiti precisati, la richiesta si palesa, dunque, ammissibile dal punto di vista oggettivo

MERITO

1. Si premette che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni, restando ferma la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie.

Ciò posto, si evidenzia che il quesito formulato dal Comune di Giaveno, al di là della specificità del caso concreto, è sostanzialmente volto a verificare la possibilità di avvalersi della previsione dell'art. 3, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135) per poter integrare la differenza di quanto dovuto dal Ministero dell'Interno ad un soggetto privato a titolo di canone di locazione per un immobile adibito a Caserma per l'Arma dei Carabinieri per un periodo pregresso, nel corso del quale l'immobile è stato dapprima occupato *sine titulo*, per poi addivenire alla determinazione di un canone anche a titolo di indennità di occupazione extra-contrattuale; per tale periodo il predetto Ministero è risultato soccombente in un giudizio instaurato dal locatore per il mancato pagamento delle indennità di occupazione per diverse annualità, con intimazione al rilascio dell'immobile.

In tale contesto, l'Ente, al fine di mantenere la Caserma dei Carabinieri sul proprio territorio, vorrebbe corrispondere in un'unica soluzione una determinata somma per *"integrare la differenza tra il canone di locazione dell'immobile concordato all'inizio dell'occupazione tra proprietà privata e Ministro dell'Interno e il canone ridefinito con applicazione della riduzione 15% (art. 3 c.4 L. 135/12) avvalendosi della previsione dell'art. 3 c. 4 bis Legge 135/2012"*. Con tale intervento verrebbero *"tacitate"* le pretese del locatore privato e consentirebbe la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione.

In ultimo, per il pagamento di tale *"contributo una tantum"*, l'Ente farebbe ricorso all'utilizzo di avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l'anno 2020 ritenendo che si tratti di un trasferimento di carattere straordinario.

2. Orbene, in linea astratta, il quesito posto dal Comune di Giaveno richiede un approfondimento sull'art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012 al fine di verificare se tale norma possa essere utilizzata da un Ente per la finalità descritta dall'Ente, ovvero quella di concedere un contributo *una tantum* per comporre, nella sostanza, una controversia tra il Ministro dell'Interno ed un privato riguardante la mancata corresponsione di canoni per la locazione di un immobile adibito a caserma per l'Arma dei Carabinieri. Tale intervento consentirebbe la stipula di un nuovo contratto di locazione che garantirebbe all'Ente la permanenza di tale struttura sul proprio territorio, ritenuta indispensabile per ragioni di sicurezza e tutela della comunità locale.

La norma in esame prevede espressamente che *"[p]er le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate"*.

La disposizione è stata inserita (come comma 4 bis) nell'art. 3 del D.L. legge n. 95 del 2012 dall'art. 1, comma 500, della legge n. 208 del 2015 ed ha superato un orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2014/QMIG del 27 maggio 2014 secondo cui gli enti, sulla base delle norme allora vigenti, non avrebbero potuto erogare forme di contribuzione per il pagamento di canoni di locazione di immobili di proprietà privata adibiti a caserma delle locali Stazioni dell'Arma dei Carabinieri.

Con la medesima deliberazione, ad ogni modo, la Sezione delle autonomie evidenzia che *"la competenza in materia di accasermamento per l'assolvimento da parte dell'Arma dei Carabinieri, dei compiti di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza spetta al Ministero dell'Interno. È anche da considerare che la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza risulta, in forza di quanto disposto dall'art. 117, comma 2 lett. h) della Costituzione, chiaramente intestata, in via esclusiva, allo Stato e che, quindi, i relativi oneri finanziari ricadono direttamente sul bilancio statale e specificatamente sullo stato di previsione della spesa del predetto Ministero"*.

Al contempo, la medesima Sezione delle autonomie, sulla base dell'art. 118 della Costituzione, rileva che la legge statale può disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza. Viene richiamato, inoltre, l'art. 14 del

D.Lgs. n. 267 del 2000 (c.d. TUEL) nella parte in cui prevede la possibilità che *“la legge affidi ai Comuni eventuali ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, assicurando, al contempo, le risorse necessarie e regolando i relativi rapporti”*. Sul punto vengono quindi richiamate le diverse forme di collaborazione fra amministrazioni centrali e locali previste da disposizioni di legge per il miglioramento delle condizioni di sicurezza locale. Fra queste vi è un particolare richiamo alle *“convenzioni in materia di sicurezza”* introdotte dall’art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che il Dipartimento della Pubblica sicurezza può stipulare con soggetti pubblici e privati per contribuire, attraverso la fornitura di mezzi, attrezzature e locali, ad incrementare la sicurezza pubblica.

A tale strumento, come ricordato sempre dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2014/QMIG, si è poi aggiunta, ai sensi dell’art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la possibilità per gli enti locali e le regioni di stipulare convenzioni con il Ministero dell’interno (o, per sua delega, con i prefetti) per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini con la previsione di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. In applicazione di tale norma sono stati sottoscritti una serie di *“Patti per la sicurezza”*, redatti sulla base di un accordo quadro stipulato in data 20 marzo 2007 tra il Ministero dell’interno e l’ANCI. Si tratta, in sostanza, di accordi di collaborazione e di solidarietà stipulati tra Stato ed enti locali che prevedono l’azione congiunta di più livelli di governo e la promozione di interventi, anche in via sussidiaria e nell’ambito delle responsabilità di ciascuno, per rendere effettivo il diritto alla sicurezza.

3. L’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012 deve essere interpretato sulla base del predetto orientamento con cui la Sezione delle autonomie ha delineato la dinamica dei rapporti che può intercorrere tra gli enti locali ed in Ministero dell’interno per assicurare adeguati presidi di sicurezza sul territorio affermando il principio secondo cui *“la finalità di potenziamento della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza trova pieno riconoscimento nell’ambito dell’autonomia degli enti, che sono chiamati a valutare la necessità della collettività amministrata in termini di priorità e di compatibilità finanziarie e gestionali e, sulla scorta di tali valutazioni, ad avviare le eventuali concertazioni interistituzionali, volte all’adozione di specifici protocolli d’intesa che individuino obiettivi e risorse”*. L’agire amministrativo degli enti locali in materia di sicurezza, pertanto, può esplicarsi avvalendosi degli strumenti di concertazione interistituzionale previsti dalla legge, ovvero sulla base di specifiche norme di legge che consentono l’intervento dell’ente locale per contribuire al

dispiegamento dei dispositivi di sicurezza sul proprio territorio. Tali norme, sulla base dei predetti principi espressi dalla Sezione delle autonomie, assumono carattere eccezionale e non possono essere oggetto di interpretazioni analogiche o estensive.

4. Orbene, l'art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012 prevede una specifica forma di contribuzione, consistente nella possibilità per un comune di *"contribuire al pagamento del canone di locazione determinato dall'Agenzia delle entrate"*.

La norma fa chiaro riferimento all'ipotesi in cui una caserma delle Forze dell'ordine o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia ospitata presso un immobile di proprietà privata sulla base di un contratto di locazione in essere, il cui canone deve essere determinato dall'Agenzia delle entrate.

Sono queste le condizioni sulla base delle quali un comune può contribuire al pagamento del canone di locazione.

Di tale norma, per quanto in precedenza esposto, non può essere data una lettura estensiva, ricomprendendovi anche forme di contribuzione relative a rapporti locativi pregressi per cui l'intervento dell'ente servirebbe nella sostanza a comporre controversie tra il Ministero dell'interno ed il locatore per canoni o indennità non corrisposte. Sebbene la contribuzione *una tantum* servirebbe a pagare canoni di locazione non corrisposti relativi ad un immobile adibito ad uso caserma, in linea astratta, si tratterebbe di un rapporto contrattuale ormai concluso (e come tale non più in essere); l'importo ancora dovuto dal locatario, peraltro, non sarebbe riconducibile ad un canone originariamente determinato dall'Agenzia delle entrate, fermo restando che il contributo in parola servirebbe a comporre una controversia riguardante un consistente lasso temporale ormai trascorso, in cui l'immobile è stato occupato *sine titulo* per cui, quanto dovuto dal locatario, assumerebbe anche la natura di indennità di occupazione extra-contrattuale. Fattispecie ben diversa da quella prevista dall'art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012.

Sulla natura eccezionale di tale norma è di concorde avviso la Sezione controllo per la Regione Campania che, con deliberazione n. 8 del 24 gennaio 2017, riguardante comunque una fattispecie diversa da quella oggetto di esame, ha affermato che l'art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012 (unitamente all'art. 1, comma 439, della legge n. 311 del 2004 riguardante la concessione in uso gratuito di immobili alle Amministrazioni dello Stato per le finalità istituzionali di queste ultime) *"collocandosi comunque nell'ambito delle possibili forme di collaborazioni interistituzionali, non possono essere oggetto di una interpretazione estensiva o analogica, dovendo essere considerate di natura eccezionale"*.

5. In ordine, infine, all'ulteriore quesito riguardante la possibilità di erogare un contributo *una tantum* applicando al bilancio dell'esercizio in corso avanzo di amministrazione derivante da esercizi precedenti, fermo restando quanto in precedenza esposto sulla possibilità di applicare l'art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012, si richiama quanto previsto dall'art. 187, comma 2, del TUEL che disciplina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186.

Nello specifico, tra le modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, la lettera d) del comma 2 dell'art. 187 prevede la possibilità di finanziare spese correnti a carattere non permanente; voce nella quale potrebbe rientrare un contributo erogato *una tantum*.

Si ricorda, ad ogni modo, che il predetto articolo individua l'elenco delle modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione specificando che detto utilizzo può avvenire previo un provvedimento di variazione del bilancio e secondo un ordine di priorità, per cui, al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, devono essere preferiti, nell'ordine, la copertura di debiti fuori bilancio (lett. a.), i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (lett. b.) ed il finanziamento di spese di investimento (lett. c.). Residua, quale ultima tipologia di spesa, l'estinzione anticipata dei prestiti (lett. e.).

Ciò posto, sempre in linea astratta, il contributo erogato ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012, qualora sussistano le condizioni per il ricorso alla possibilità ivi prevista di contribuire al pagamento dei canoni di locazione di un immobile privato adibito ad uso caserma, si configurerebbe come una spesa ricorrente e non certo come un contributo *una tantum*, con la conseguente necessità di trovare copertura a tale spesa con le entrate correnti degli esercizi di competenza dei rispettivi canoni da corrispondere per la durata del contratto; tipologia di spesa non ricompresa tra quelle per cui vi è possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi del richiamato art. 187 del TUEL.

6. I predetti orientamenti costituiscono i riferimenti per delineare l'ambito di applicazione del più volte citato art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012, fermo restando che la qualificazione in concreto della fattispecie riferita dal Comune è di esclusiva spettanza dell'Ente che, qualora pervenga all'adozione di provvedimenti che comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare in motivazione, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese.

Per ogni altra ipotesi di intervento dell'Ente per il potenziamento della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza si richiamano i principi indicati dalla Sezione delle autonomie nella citata deliberazione n. 16/SEZAUT/2014/QMIG.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore

F.to Dott. Marco Mormando

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **16/04/2020**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendoza